

Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici: il punto sui termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni

Con risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, in tema di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell'istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell'applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, ha evidenziato che nel caso di presentazione dell'istanza entro detto termine, se a seguito dell'istruttoria:

- la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione;
- la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione "definitiva" – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;

- la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.
-

Dichiarazioni fiscali: nuove precisazioni su impegno, sottoscrizione e conservazione

La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta. Da quanto precede discende che la dichiarazione – trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dall'istante – può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa "specificata richiesta" sottoscritta dal contribuente medesimo. Peraltro, la messa a disposizione della copia della dichiarazione su una piattaforma internet è già stata esplicitamente consentita nella risposta ad interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018. Si ritiene, inoltre, che la scelta fra l'invio per posta elettronica

ordinaria ovvero certificata possa essere lasciata alla libera determinazione delle parti. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 518 del 12 dicembre 2019.